

Provincia di Barletta - Andria - Trani



SETTORE VIII – AMBIENTE, RIFIUTI, CONTENZIOSO

PROCEDURE AUTORIZZATIVE E CONDIZIONI PER IL RIUTILIZZO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE

Presupposti per l'autorizzazione all'utilizzazione in
agricoltura dei fanghi di depurazione

Avv. Bruno Vito

Con la collaborazione del dott.
Pierelli Emiliano

INQUADRAMENTO NORMATIVO

DIR. 278 del 12/06/1986

«concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura»

ARTICOLO 1: «La presente direttiva è intesa a disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiando nel contempo la corretta utilizzazione di questi fanghi».

La direttiva stabilisce i principi e le linee di indirizzo per la corretta gestione del riutilizzo dei fanghi in agricoltura, indicando nel contempo parametri e valori limite per la definizione della qualità dei fanghi di depurazione e per la verifica dell'idoneità dei terreni a ricevere tali fanghi.

ARTICOLO 12: «Gli Stati membri, qualora le condizioni lo richiedano, possono adottare misure più severe di quelle previste nella presente direttiva. Qualsiasi decisione al riguardo sarà immediatamente comunicata alla Commissione, conformemente agli accordi esistenti»

ARTICOLO 13: « La Commissione adeguа al progresso tecnico e scientifico le disposizioni degli allegati della direttiva, esclusi i parametri e i valori di cui agli allegati I A, I B e I C, tutti gli elementi che possono influire sulla valutazione di tali valori, nonché i parametri di cui agli allegati II A e II B. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 2.»

INQUADRAMENTO NORMATIVO

NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE

L'Italia recepisce la direttiva 86/278/CEE con l'emanazione del D.Lgs. 99 del 27/01/1992.

All'art. 6 vengono definite le competenze delle Regioni:

.....

2) stabiliscono **ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura** per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento;

3) **stabiliscono le distanze di rispetto** per l'applicazione dei fanghi **dai centri abitati, dagli insediamenti sparsi, dalle strade, dai pozzi di captazione delle acque potabili, dai corsi d'acqua superficiali**, tenendo conto delle caratteristiche dei terreni (permeabilità, pendenza) delle condizioni meteorologiche della zona, delle caratteristiche fisiche dei fanghi;

4) predispongono piani di utilizzazione agricola dei fanghi tenendo conto delle caratteristiche quali-quantitative degli stessi, della loro utilizzazione in atto o potenziale, della ricettività dei terreni, degli apporti ai suoli in nutrienti, in sostanza organica, in microelementi, derivanti da altre fonti, dei criteri di ottimizzazione dei trasporti, delle tipologie di trattamento;

.....

6) stabiliscono **le norme sanitarie** per il personale che viene a contatto con i fanghi.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

La Regione Puglia, con la pubblicazione della L.R. 29 del 28/04/1995, completa il quadro normativo sul riutilizzo dei fanghi in agricoltura, definendo, a livello regionale, il regime delle competenze rispetto alle funzioni amministrative e di controllo e prevedendo ulteriori limiti, condizioni e divieti nel riutilizzo dei fanghi in agricoltura.

Con Regolamento regionale n. 1 del 27/04/1995 la Regione Puglia definisce le norme sanitarie per il personale che viene a contatto con i fanghi.

ASPETTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI

D.LGS. 99 del 27/01/1992

«attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura»

ARTICOLO 2 - Definizioni

Fanghi: i residui derivanti dai processi di depurazione:

- 1) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili come definiti dalla lettera b), art. 1-quater, legge 8 ottobre 1976, n. 670;
 - 2) delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi: tali fanghi devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle possedute dai fanghi di cui al punto a.1.;
 - 3) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi, come definiti dalla legge 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni: tali fanghi devono essere assimilabili per qualità a quelli di cui al punto a.1. sulla base di quanto disposto nel successivo articolo 3.1.
- b) **Fanghi trattati:** i fanghi sottoposti a trattamento biologico, chimico o termico, a deposito a lungo termine ovvero ad altro opportuno procedimento, in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentiscibile e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione;
- c) **Agricoltura:** qualsiasi tipo di coltivazione a scopo commerciale e alimentare, nonché zootecnico;
- d) **Utilizzazione:** il recupero dei fanghi previsti al punto a) mediante il loro spandimento sul suolo o qualsiasi altra applicazione sul suolo e nel suolo.

ASPETTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI

D.LGS. 99 del 27/01/1992

«attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura»

ARTICOLO 3 - Condizioni per l'utilizzazione

1.....solo se ricorrono le seguenti condizioni:

a) sono stati sottoposti a trattamento;

b) sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;

c) non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.

2. è consentita qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo non superi i valori limite fissati nell'allegato I A ovvero qualora tali valori limite non vengano superati a motivo dell'impiego dei fanghi (importante verificare l'incremento differenziale che si avrebbe con la distribuzione dei fanghi).

3. Possono essere utilizzati i fanghi che al momento del loro impiego in agricoltura, non superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e di altri parametri stabiliti nell'allegato I B

ASPETTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI

D.LGS. 99 del 27/01/1992

«attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura»

ARTICOLO 3 - Condizioni per l'utilizzazione

4. I fanghi possono essere applicati su e/o nei terreni in dosi non superiori a 15 t/ha di sostanza secca nel triennio, purché i suoli presentino le seguenti caratteristiche:

- capacità di scambio cationico (c.s.c.) superiore a 15 meg/100 gr;
- pH compreso tra 6,0 e 7,5;

se $\text{pH} < 6$ e **C.S.C. < 15**, riduzione dei quantitativi di fango utilizzato **del 50%**.

se $\text{pH} > 7,5$ si possono aumentare i quantitativi di fango utilizzato **del 50%**.

5. I fanghi dell'**industria agroalimentare** possono essere impiegati in quantità massima fino a **tre volte le quantità indicate nel comma 4**. In tal caso i limiti di metalli pesanti non possono superare valori pari ad **un quinto di quelli di cui all'allegato I B**.

6. I fanghi possono essere utilizzati quali componenti dei substrati artificiali di colture floricole su bancali, nel rispetto della presente norma, della tutela ambientale e della salute degli operatori del settore. In particolare:

- a) i fanghi utilizzati devono essere disidratati e il loro contenuto di umidità non deve superare il limite di 80% espresso sul tal quale;
- b) i fanghi devono avere una composizione analitica che rientri nei limiti dell'allegato I B;
- c) il substrato artificiale di coltura deve contenere un quantitativo di fango non superiore al 20% del totale.

ASPETTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI

D.LGS. 99 del 27/01/1992

«attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura»

ARTICOLO 4 - DIVIETI

1. È vietata l'utilizzazione dei fanghi sui terreni agricoli se non ricorrono le condizioni previste dall'art. 3.
2. È vietata l'utilizzazione dei fanghi tossici e nocivi.....(**La dizione di tossico e nocivo è stata sostituita da quella di «pericoloso» ex art. 183 e allegato I alla parte IV**).
3. È vietato applicare i fanghi ai terreni:
 - a) allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto (verificare il rispetto delle aree allagabili in presenza di corsi d'acqua indicato nella cartografia IGM 1:25000);
 - b) con pendii maggiori del 15% limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;
 - c) con pH minore di 5;
 - d) con C.S.C. minore di 8 meg/100 gr;
 - e) destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
 - f) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;

ASPETTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI

D.LGS. 99 del 27/01/1992

«attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura»

ARTICOLO 4 - DIVIETI

g) quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;

h) quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente.

4. È vietata l'applicazione di fanghi liquidi con la tecnica della irrigazione a pioggia, sia per i fanghi tal quali che per quelli diluiti con acqua.

ASPETTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI

LR 29/95

ARTICOLO 3 - Limiti e condizioni per la utilizzazione dei fanghi in agricoltura

Oltre alle condizioni di utilizzazione previste dall'art. 3 del DLgs 99/92, viene inserito un ulteriore limite: *«quando il valore residuo dei solidi volatili del fango non risulti superiore al 68% di quello totale, ovvero quando sia stato ridotto il contenuto in solidi volatili in misura non inferiore al 33% degli stessi»*

ARTICOLO 4 - Divieti

1. Oltre i divieti stabiliti dall'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, è vietata l'utilizzazione dei fanghi su terreni agricoli nelle aree interdette allo smaltimento così come definite dalle carte tematiche del Piano regionale di risanamento delle acque. È, altresì, vietata l'utilizzazione dei fanghi su terreni agricoli a distanze pari o inferiori a:

- mt. 1000 da captazioni idropotabili;
- mt. 500 da captazioni idriche a qualsiasi altro uso destinate;
- mt. 200 da corsi d'acqua superficiali;
- mt. 500 da autostrade e strade statali;
- mt. 300 da strade provinciali;
- mt. 100 da strade comunali.

ASPETTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI

Altre limitazioni e divieti

R.R. n 28 del 22 dicembre 2008 - "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007».

Art. 5 lettera l (divieti) «utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione, provenienti dai depuratori urbani e industriali, con l'esclusione dei fanghi provenienti dalle aziende agroalimentari, sulle superfici agricole e sulle superfici naturali.»

Normativa sulla condizionalità - allegato 3 DGR 525/2010 e ss.mm.ii. - «integrazioni all'art. 11 del DLgs 99/92»

La quantità di fango utilizzabile varia a seconda della profondità e del contenuto in scheletro.

- Per i suoli con profondità maggiore di 50 centimetri e con percentuale in scheletro inferiore al 10% si applicano le condizioni previste dal D.L. 92/99 art. 3, comma 4.

ASPETTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI

Altre limitazioni e divieti

Normativa sulla condizionalità - allegato 3 DGR 525/2010 e ss.mm.ii. - «integrazioni all'art. 11 del DLgs 99/92»

- Per i suoli con spessore inferiore a 50 centimetri, con contenuto in scheletro maggiore al 10 %, la quantità di fanghi va ridotta proporzionalmente secondo le modalità di calcolo come di seguito indicate:

$$X = \frac{\left\{ 10.000 * P * 1,2 \left[\frac{100 - (A + B)}{100} \right] \right\} * C}{5.400}$$

- Il contenuto in scheletro è derivato dalla somma dello scheletro determinato nel campione prelevato più quello grossolano (ciottoli, ghiaia, roccia) non campionato, calcolato direttamente in campo ("Guida alla descrizione dei suoli in campagna e alla definizione delle loro qualità" dell'Istituto Sperimentale per lo Studio e la Difesa del Suolo di Firenze).
- Altre integrazioni sulle informazioni della notifica e analisi dei fanghi e terreni.

ASPETTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI

Altre limitazioni e divieti

Piano Azione Nitrati e individuazione delle Zone designate vulnerabili ai nitrati:

In tali aree bisogna considerare le limitazioni imposte dalla specifica normativa relativamente alle dosi di azoto/ha-anno (170 kg) e pertanto considerare gli altri apporti di azoto provenienti da altre pratiche agricole di concimazione.

ASPETTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI

L'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura viene definita all'art. 9 del D.Lgs. 99/92 ed in ragione di quanto indicato dalla LR n. 29/95:

- «1. Chi intende utilizzare in attività agricole proprie o di terzi, i fanghi di cui all'art. 2 deve:
- a) ottenere un'autorizzazione dalla Provincia;
 - b) notificare, con almeno 10 giorni di anticipo, alla Provincia ed al Comune di competenza, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi.

Al fine di meglio inquadrare i profili giuridici relativi al regime autorizzativo del riutilizzo dei fanghi in agricoltura è opportuno formulare le seguenti precisazioni.

IL D.Lgs. 152/2006 all'art. 127 così dispone:

1. Ferma restando la disciplina di cui al Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato
2. È vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.

E ancora.....

art. 177

1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti.....

.....

3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.

ASPETTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI

art 183 definizioni:

n) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.....

t) «recupero»: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale...

art 184

3. Sono rifiuti speciali:

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

Svolte le precedenti considerazioni si riporta quanto indicato all'art. 8 del D.Lgs. 99/92:

1. Le attività di **raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento** dei fanghi sono disciplinate e autorizzate ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , e successive integrazioni, dalla legge 20 ottobre 1987, n. 441, dalla legge 9 novembre 1988 n. 475 (parte IV del D.Lgs 152/2006), e dal presente decreto.

2. Coloro che svolgono o intendono svolgere le attività sopra indicate, al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, **sono tenuti all'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti. Per le attività di raccolta e trasporto l'iscrizione all'Albo tiene luogo di autorizzazione.**

3. L'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura è rilasciata ai sensi dell'articolo 9.

(esempio sentenza cassazione penale)

ASPETTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI

Pertanto:

- 1) Il riutilizzo dei fanghi in agricoltura è disciplinato dal D.Lgs. 99/92 ed è assoggettato all'autorizzazione prevista dall'art. 9
- 2) Le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento (=gestione in senso lato) dei fanghi di depurazione sono inoltre disciplinate dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006, secondo quanto indicato dall'art. 8 dello stesso D.Lgs. 99/92

Ai fini autorizzatori, riportando alcune definizioni ricavate dalla normativa regionale dell'Emilia Romagna e della Campania è necessario specificare quanto segue:

Produttore del fango: il titolare dell'impianto di depurazione delle acque di scarico o il gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane;

Utilizzatore del fango: chiunque utilizza i fanghi di depurazione in attività agricole, proprie o di terzi, ed è in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs 99/92;

Pertanto il soggetto utilizzatore può essere sia il produttore stesso del fango, se provvede direttamente all'utilizzazione agronomica, sia un soggetto intermedio fra il produttore del fango e il titolare dell'impresa agricola, sia lo stesso titolare dell'impresa agricola.

In ogni caso l'utilizzatore, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 99/1992, in qualità di titolare dell'autorizzazione, è il soggetto responsabile, in ogni fase, del corretto utilizzo dei fanghi in agricoltura, anche sotto il profilo delle responsabilità penali.

ASPETTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI

Art. 12 - norme tecniche:

.....

Stoccaggio dei fanghi negli impianti di produzione e/o di trattamento e/o stoccaggio per conto terzi. Devono essere previsti adeguati sistemi di stoccaggio predisposti in relazione allo stato fisico dei fanghi prodotti ed alla loro utilizzazione. I depositi devono essere realizzati in modo da facilitare le operazioni di caricamento dei mezzi di trasporto.:

Se lo stoccaggio avviene sotto forma di Deposito temporaneo presso l'impianto di produzione devono essere rispettati i criteri di volume e periodo di tempo specificatamente definiti dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006.

In caso contrario il sito di stoccaggio deve essere autorizzato ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e alle disposizioni regionali vigenti da rilasciarsi da parte della struttura amministrativa competente.

ELEMENTI CRITICI PER ANALISI FANGHI E TERRENI

Al fine di consentire analisi puntuali sui fanghi di depurazione da riutilizzare sarebbe necessario definire Lotti di stoccaggio funzionale, così come avviene in altre Regioni:

Lotto funzionale: area o contenitore di stoccaggio dove viene depositato il fango trattato, da sottoporsi a campionamento ed analisi per valutarne l'idoneità all'utilizzo in agricoltura.

Tali analisi risultano diverse da quelle effettuate secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 99/92

ASPETTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI

Art. 9 D.Lgs 99/92 - informazioni da produrre per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

- a) la tipologia di fanghi da utilizzare;
- b) le colture destinate all'impiego dei fanghi;
- c) le caratteristiche e l'ubicazione dell'impianto di stoccaggio dei fanghi;
- d) le caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi.

Informazioni da produrre con la notifica:

- a) gli estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
 - b) i dati analitici dei fanghi per i parametri indicati all'allegato I B;
 - c) l'identificazione, sui mappali catastali e la superficie dei terreni sui quali si intende applicare i fanghi;
 - d) i dati analitici dei terreni, per i parametri indicati all'allegato II A;
 - e) le colture in atto e quelle previste;
 - f) le date previste per l'utilizzazione dei fanghi;
 - g) il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui terreni sui quali si intende utilizzare fanghi;
 - h) il titolo di disponibilità dei terreni ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- Ulteriori informazioni relative al regime di «Condizionalità» della PAC.

ASPETTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI

Art. 9 D.Lgs 99/92 - informazioni da produrre per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Se a presentare la richiesta di autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura è il produttore dei fanghi o un soggetto terzo rispetto all'azienda agricola **sarebbe necessario già in fase autorizzativa fornire le seguenti informazioni:**

Terreni e colture cui sono destinati i fanghi:

- 1) elenco e planimetria, su fogli di mappa catastali, delle particelle interessate dall'utilizzazione agronomica dei fanghi;
- 2) tipo di utilizzazione dei terreni e ordinamenti colturali previsti;
- 3) rapporti di prova, comprensivi dei verbali di prelievo, delle determinazioni analitiche relative ai valori di conformità;
- 5) determinazione dei valori massimi di fango per unità di superficie;

Documentazione richiesta per autorizzazione Regione Campania

Alla domanda di autorizzazione è allegata una relazione tecnica nella quale sono riportati, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del D.Lgs. n. 99/1992 e ai sensi dell'articolo 8 della presente disciplina le seguenti informazioni:

- a) la tipologia dei fanghi da utilizzare;
- b) le caratteristiche e l'ubicazione dell'impianto di stoccaggio dei fanghi;
- c) i terreni e le colture cui sono destinati i fanghi;
- d) le caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi e le modalità di distribuzione.

Documentazione richiesta per autorizzazione Regione Campania

Alla domanda di autorizzazione è allegata una relazione tecnica nella quale sono riportati, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del D.Lgs. n. 99/1992 e ai sensi dell'articolo 8 della presente disciplina le seguenti informazioni:

a) Tipologia dei fanghi:

- 1) ente o ditta produttrice dei fanghi;
- 2) l'attività da cui derivano i vari tipi di fanghi, precisando i diversi tipi di lavorazione e/o produzione degli insediamenti produttivi da cui derivano i reflui, la tipologia degli scarichi che recapitano agli impianti di depurazione e la tipologia degli impianti stessi;
- 3) natura, composizione, quantità annua prodotta (espressa sul tal quale e come sostanza secca) e caratteristiche di ogni tipologia di fango;
- 4) per i fanghi prodotti dal singolo impianto, caratterizzazione preventiva secondo le modalità indicate dal protocollo analitico di cui al punto 2 dell'Allegato 4, nel rispetto della frequenza specificata alla tabella 9;
- 5) indicazione della quantità stimata di fanghi da distribuire in un anno per ciascun impianto di provenienza dei fanghi medesimi;
- 6) descrizione dei processi di stabilizzazione dei fanghi;
- 7) elenco e descrizione dei mezzi meccanici utilizzati per la raccolta e il trasporto dei fanghi
- 8) descrizione dell'eventuale sistema di condizionamento dei fanghi (articolo 7 della disciplina) con estremi dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006;
- 9) dichiarazione del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1;
- 10) eventuale autocertificazione relativa al non utilizzo di sostanze contenenti poliacrallammide nell'impianto di provenienza dei fanghi.

Documentazione richiesta per autorizzazione Regione Campania

Alla domanda di autorizzazione è allegata una relazione tecnica nella quale sono riportati, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del D.Lgs. n. 99/1992 e ai sensi dell'articolo 8 della presente disciplina le seguenti informazioni:

b) Caratteristiche e ubicazione del sistema di stoccaggio dei fanghi

1) ubicazione del sistema di stoccaggio sulla Carta Tecnica Regionale 1:5.000;

2) planimetria in scala 1:200 e relativa numerazione dei lotti funzionali in cui è articolato il sistema di stoccaggio dei fanghi; i lotti sono contraddistinti in planimetria con una numerazione che verrà di seguito sempre utilizzata per contraddistinguere le partite di fango analizzate per la valutazione;

3) copia dell'autorizzazione allo stoccaggio rilasciata ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006 e delle disposizioni regionali vigenti;

4) descrizione delle caratteristiche tecniche delle strutture del sistema di stoccaggio (tipologia costruttiva dei contenitori, sistemi di copertura dei contenitori);

5) indicazione delle modalità di disponibilità del sistema di stoccaggio di cui all'articolo 6 comma 4 della disciplina;

6) nei casi previsti all'articolo 6, del comma 4, lettere b) e c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del produttore del fango o dei soggetti terzi, dalla quale si evinca espressamente la piena disponibilità dei sistemi di stoccaggio per il soggetto utilizzatore, la capacità utile e gli estremi dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;

7) copia dell'autorizzazione allo stoccaggio ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006.

Documentazione richiesta per autorizzazione Regione Campania

Alla domanda di autorizzazione è allegata una relazione tecnica nella quale sono riportati, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del D.Lgs. n. 99/1992 e ai sensi dell'articolo 8 della presente disciplina le seguenti informazioni:

c) Terreni e colture cui sono destinati i fanghi

1) elenco e planimetria, su fogli di mappa catastali, delle particelle interessate dall'utilizzazione agronomica dei fanghi;

2) tipo di utilizzazione dei terreni e ordinamenti colturali previsti;

3) rapporti di prova, comprensivi dei verbali di prelievo, delle determinazioni analitiche relative ai valori di conformità (Allegato 3);

4) indagine pedologica sito specifica (comma 2 articolo 10);

5) determinazione dei valori massimi di fango per unità di superficie (tabella 2 dell'Allegato 5);

6) analisi dei terreni per la determinazione del Piano di concimazione aziendale e del PUAFF (Allegato 5);

7) Piano di concimazione aziendale e PUAFF;

8) nelle aree della Rete Natura 2000, laddove consentito dai singoli Piani di gestione, relazione tecnica che ne attesti l'innocuità per specie e habitat tutelati.

Grazie per l'attenzione